

**Versione consolidata**

**Avvertenza:**

Per «consolidamento» s'intende l'integrazione in un unico testo, non ufficiale, di un atto di base della legislazione comunitaria e delle sue successive modifiche e rettifiche. Gli atti «consolidati» hanno unicamente valore di strumento documentario e le istituzioni non assumono alcuna responsabilità quanto al loro contenuto.

**Comunicazioni degli Stati membri a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale**

**Introduzione**

La presente Gazzetta ufficiale contiene parte delle informazioni da pubblicarsi a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1348/2000<sup>1</sup>. Si tratta delle informazioni comunicate dagli Stati membri di cui all'articolo 2 (Organi mittenti) e agli articoli 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 e 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000. Le informazioni sugli organi riceventi sono pubblicate a parte in un manuale<sup>2</sup>.

Si ricorda che il regolamento non si applica alla Danimarca.

Il fatto che uno Stato membro non faccia riferimento ad alcun particolare regime linguistico per quanto riguarda l'articolo 14 significa implicitamente che viene applicato l'articolo 8.

---

<sup>1</sup> GU L 160 del 30.6.2000, pag. 7.

<sup>2</sup> GU L 298 del 15.11.2001, pag. 1.

## BELGIO

### Articolo 2 - Organi mittenti

1. Cancellieri delle preture (*justice de paix*) e del tribunale di polizia
2. Cancellieri dei tribunali di primo grado
3. Cancellieri dei tribunali commerciali
4. Cancellieri dei tribunali del lavoro
5. Cancellieri delle corti d'appello e delle corti d'appello del lavoro o *cours du travail*
6. Cancellieri della Corte di cassazione
7. Pubblico ministero compreso l'*Auditorat du travail*
8. Ufficiali giudiziari

### Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è la Camera nazionale degli ufficiali giudiziari.

Chambre Nationale des Huissiers de Justice/Nationale Kamer van  
Gerechtsdeurwaarders  
Avenue Henri Jaspar 93/Henri Jasparlaan 93  
B-1060 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 538 00 92

Fax (32-2) 539 41 11

E-mail: [Chambre.Nationale@huissiersdejustice.be](mailto:Chambre.Nationale@huissiersdejustice.be)  
[Nationale.Kamer@gerechtsdeurwaarders.be](mailto:Nationale.Kamer@gerechtsdeurwaarders.be)

È possibile comunicare informazioni a mezzo posta, fax, posta elettronica o per telefono.

Lingue conosciute: francese, neerlandese, tedesco, inglese.

### Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Oltre al francese, neerlandese e tedesco, per la compilazione del modulo standard è ammesso l'inglese.

### Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione

Il Belgio intende invocare una deroga ai paragrafi 1 e 2 e ampliare il campo d'applicazione del paragrafo 2, che reciterebbe pertanto come segue:

"Tuttavia, per la notificazione e la comunicazione di un atto giudiziario o extragiudiziale, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge dello Stato membro mittente".

*Motivazione*

Secondo il Belgio, ragioni di certezza giuridica del richiedente giustificano che sia fissata, nei confronti di quest'ultimo, la data di rilascio dell'atto, ferma restando la tutela giuridica dell'altra parte prevista dal paragrafo 1.

Nella sua attuale formulazione il paragrafo 2 rischia di ledere i diritti del richiedente.

In effetti, anche quando la legge non imponga nessun termine per agire è importante, per gli atti giudiziari e extragiudiziali, che sia riconosciuta efficacia al compimento di un atto.

Così, la parte che intenda impugnare una sentenza pronunciata in primo grado potrà farlo senza dover aspettare che siano espletate le formalità di notificazione della sentenza stessa.

Lo stesso dicasi quando il titolare di un diritto intende interrompere una prescrizione e fa notificare un atto interruttivo (atto extragiudiziale).

#### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre al francese, neerlandese e tedesco, per la compilazione del certificato è ammesso l'inglese.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

Il Belgio si oppone all'uso sul suo territorio della facoltà prevista al paragrafo 1.

#### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

Il Belgio accetta la notificazione o comunicazione di atti giudiziari per posta alle seguenti condizioni:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente;
- requisito di traduzione a norma dell'articolo 8;
- impiego del seguente modulo:

"Notificazione e comunicazione per posta - Articolo 14 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale<sup>3</sup> .

Riferimento n.:

#### 1. ORGANO MITTENTE

- 1.1. Nome:
- 1.2. Indirizzo:
  - 1.2.1. Via +numero/C.A.P.:
  - 1.2.2. Luogo +codice:
  - 1.2.3. Paese:

---

(<sup>3</sup>) GU L 160 del 30 giugno 2000, pag. 37.

- 1.3. Tel.:
- 1.4. Fax (\*):
- 1.5. Posta elettronica (\*):

## 2. RICHIEDENTE

- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
  - 2.2.1. Via +numero/C.A.P.:
  - 2.2.2. Luogo +codice:
  - 2.2.3. Paese:
- 2.3. Tel.:
- 2.4. Fax (\*):
- 2.5. Posta elettronica (\*):

## 3. DESTINATARIO

- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
  - 3.2.1. Via +numero/C.A.P.:
  - 3.2.2. Luogo +codice:
  - 3.2.3. Paese:
- 3.3. Tel.:
- 3.4. Fax (\*):
- 3.5. Posta elettronica (\*):
- 3.6. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero di organizzazione o equivalente (\*):

## 4. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE: a mezzo posta

## 5. ATTO DA NOTIFICARE O COMUNICARE A MEZZO POSTA

- a) 5.1. Natura dell'atto
  - 5.1.1. Atto giudiziario
    - 5.1.1.1. Convocazione
    - 5.1.1.2. Sentenza
    - 5.1.1.3. Atto di impugnazione
    - 5.1.1.4. Altro
  - 5.1.2. Atto extragiudiziale
- b) 5.2. Lingua dell'atto
  - 5.2.1. Originale: DE, EN, DA, ES, FI, FR, EL, IT, NL, PT, SV, altra:
  - 5.2.2. (\*) Traduzione: DE, EN, DA, ES, FI, FR, EL, IT, NL, PT, SV, altra:
- c) Numero dei documenti

---

(\*) Voce facoltativa.

(\*)Facultatif.

## 6.1. USO DELLA LINGUA

Odesílající agentura bude informovat adresáty o tom, že mohou dokument odmítnout, pokud není sepsán v jazyce nebo v jednom z jazyků místa doručení nebo v jazyce státu původu, kterému rozumí a že musí vrátit dokument odesílajícímu orgánu s vysvětlením, proč jej odmítli.

Den fremsendende instans underretter modtageren om, at han kan afvise dokumentet, hvis det ikke er affattet på (et af) forkyndelsesstedets sprog, eller på et sprog i det fremsendende land, som han forstår, og at dokumentet skal sendes tilbage til den fremsendende instans med nærmere angivelse af årsagen til afvisningen.

Der Empfänger wird von der Übermittlungsstelle davon in Kenntnis gesetzt, dass er die Annahme des Schriftstücks verweigern darf, wenn es nicht in der oder einer der Sprache(n) des Zustellungsorts oder in einer Sprache des Übermittlungsstaats abgefasst ist, die er nicht versteht, und dass das Schriftstück an die Übermittlungsstelle unter Angabe des Annahmeverweigerungsgrunds zurückzusenden ist.

Edastav asutus teavitab adressaati, et ta võib keelduda dokumendi vastuvõtmisest, kui see ei ole koostatud kätteandmiskoha ametlikus keeles või ühes selle ametlikest keeltest või ühes edastava liikmesriigi keeltest, millest ta aru saab, ning ta peab saatma dokumendi tagasi edastavale asutusele, täpsustades, mis põhjusel sellest keelduti.

Η υπηρεσία διαβίβασης ενημερώνει τον παραλήπτη ότι μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή της πράξης εφόσον αυτή δεν έχει συνταχθεί στη γλώσσα ή σε μία από τις γλώσσες του τόπου κοινοποίησης ή επίδοσης ή σε γλώσσα του κράτους μέλους διαβίβασης την οποία ο παραλήπτης κατανοεί και ότι μπορεί να παραπέμψει την πράξη στην υπηρεσία διαβίβασης διευκρινίζοντας το λόγο άρνησης της παραλαβής.

The transmitting agency informs addressees that they may reject the document if it is not drafted in the language or one of the languages of the place of service or in a language of the State of origin which they understand and that they should return the document to the transmitting agency explaining why it has been rejected.

El organismo transmisor informa al destinatario del documento de que puede negarse a aceptarlo si no está redactado en una lengua oficial del lugar de notificación o traslado o en una lengua del Estado de transmisión que el destinatario entienda, y que en tal caso procede devolver el documento al organismo transmisor, precisando la razón del rechazo.

L'entité d'origine informe le destinataire qu'il peut refuser l'acte s'il n'est pas rédigé dans la ou l'une des langues du lieu de signification ou de notification ou dans une langue de l'Etat d'origine qu'il comprend et qu'il y a lieu de renvoyer l'acte à l'entité d'origine en précisant la raison du refus.

L'organo mittente informa il destinatario dell'atto che può rifiutare di riceverlo se non è redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione o in

una lingua ufficiale dello Stato membro mittente di sua comprensione e che può rinviarlo all'organo mittente precisando le ragioni del suo rifiuto.

Nosūtītāja iestāde informē adresātus, ka viņi drīkst noraidīt dokumentu, ja tas nav sastādīts iesniegšanas vietas valodā vai vienā no iesniegšanas vietas valodām, vai arī izcelsmes valsts valodā, kas viņiem saprotama, un, ka viņiem jānosūta dokuments atpakaļ nosūtītājai iestādei ar noraidīšanas paskaidrojumu.

Perduodančioji agentūra praneša adresatams, kad jie turi teisę atsisakyti priimti dokumentą, jeigu jis nėra parengtas kuria nors įteikimo vietas kalba arba to dokumento kilmės valstybės narės kalba, kurią adresatai supranta, ir kad jie turėtų gražinti dokumentą perduodančiajai agentūrai, paaiškinę kodėl jo nepriėmė.

A továbbitó ügynökség informálja a címzettet, hogy a dokumentumot visszautasíthatják, ha nem a felhasznált helyéneket nyelvén, az állam nyelvén, vagy olyanon, amit megértenek, küldik.

L-agenzija mittenti tinforma l-intimati li jistgħu jirrifjutaw in-notifika jekk id-dokument ma jkunx miktub bl-ilsien jew b'wiehed mill-ilsna tal-post tan-notifika jew bl-ilsien ta' l-Istat ta' oriġini li jifhmu u li għandhom jirritornaw id-dokument lill-agenzija mittenti huma u jfissru għaliex gie rrifjutat.

De verzendende instantie deelt de geadresseerde mede dat hij het stuk kan weigeren indien dit niet is gesteld in de taal of één van de talen van de plaats van betekening of kennisgeving of in een taal van de staat van herkomst die hij begrijpt, en dat het stuk aan de verzendende instantie moet worden teruggezonden met vermelding van de redenen van de weigering.

Agencja przekazująca informuje adresatów, że mogą oni nie przyjąć dokumentu, jeżeli nie jest on sporządzony w języku lub jednym z języków miejsca doręczenia, lub w języku Państwa pochodzenia, który jest dla adresatów zrozumiały, oraz że powinni zwrócić dokument do agencji przekazującej, wyjaśniając przyczyny odmowy jego przyjęcia.

A entidade de origem informa o destinatário que pode recusar o acto se este não estiver redigido na língua ou numa das línguas do local da citação ou notificação ou numa língua do Estado de origem que o destinatário compreenda, devendo o acto ser remetido à entidade de origem, indicando-se a razão da recusa.

Zasielateľská inštancia informuje adresátov, že môžu odmietnuť dokument, ak nie je vypracovaný v jazyku alebo v jednom z jazykov miesta doručenia, alebo v jazyku štátu pôvodu, ktorému rozumejú, a že dokument musia vrátiť zasielateľskej inštancii s vysvetlením, prečo ho odmietli.

Služba pošiljateljica obvesti naslovnika, da lahko listino zavrne, če ni napisana v jeziku ali enem od jezikov kraja vročitve ali v jeziku države izvora, ki ga razume, in da naj listino vrne službi pošiljateljici in ji razloži, zakaj je listino zavrnil.

Lähetävän viranomaisen on ilmoitettava vastaanottajalle, että tämä voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jollei sitä ole laadittu tiedoksiantomaan kielellä tai

sellaisella lähettävän maan kielellä, jota vastaanottaja ymmärtää, ja että asiakirja on tällöin palautettava lähettävälle viranomaiselle ja perusteltava, miksi sitä ei ole otettu vastaan.

Det sändande organet skall upplysa mottagaren om att denne har rätt att vägra ta emot handlingen om den inte är avfattad på det eller de språk som används där delgivningen sker eller på språket i ursprungslandet, det senare under förutsättning att mottagaren förstår det språket. Det skall också anges att mottagaren skall skicka tillbaka handlingen till det sändande organet, med uppgift om varför han eller hon vägrat ta emot den.

Fatto a  
addì  
Firma e/o timbro

### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

Il Belgio non si oppone alla possibilità di notificazione diretta prevista al paragrafo 1.

### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

I giudici belgi, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, possono deliberare se risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

La richiesta di rimuovere la preclusione di cui al paragrafo 4 deve essere presentata entro un anno dalla data della decisione.

## **REPUBBLICA CECA**

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

**Organi mittenti designati.** I tribunali distrettuali, i tribunali regionali, le alte corti, la Corte suprema, la Corte suprema amministrativa, gli organismi esecutori del tribunale, le procure di Stato di distretto, le procure di Stato delle regioni, le alte procure di Stato, la procura di Stato suprema.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

**Ministero della Giustizia**  
Dipartimento internazionale

Indirizzo:  
Ministerstvo spravedlnosti  
mezinárodní odbor  
Vyšehradská 16  
128 10 Praha 2

Telefono: +420-221-997-157  
Fax: +420-224-911-365  
Posta elettronica: [posta@msp.justice.cz](mailto:posta@msp.justice.cz)

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

La Repubblica ceca accetta moduli-tipo compilati, oltre che in ceco, in slovacco, inglese, o tedesco.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

La Repubblica ceca non ha intenzione di derogare dall'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

La Repubblica ceca accetta certificati compilati, oltre che in ceco, in slovacco, inglese, o tedesco.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Repubblica ceca non si oppone alla notificazione di atti giudiziari da parte di uno Stato membro a un residente nella Repubblica ceca, senza coercizione, direttamente tramite agenti diplomatici o consolari, insieme a una traduzione del documento nella lingua del ricevente.

### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

La Repubblica ceca accetta la notificazione di atti giudiziari per posta alle seguenti condizioni:

1. Che gli atti siano inviati per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o una prova equivalente.
2. Che gli atti notificati siano in lingua ceca, o accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua ceca, ovvero siano in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dal quale sono notificati, nel caso il cui il destinatario sia cittadino dello Stato membro in parola.

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Repubblica ceca è contraria a tale forma di notificazione sul proprio territorio.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

I tribunali della Repubblica ceca, nonostante l'articolo 19, paragrafo 1, possono pronunciarsi, benché non sia pervenuta alcuna attestazione di avvenuta notificazione o consegna, se sono soddisfatte tutte le condizioni dell'articolo 19, paragrafo 2.

Non vi è un termine massimo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 19, paragrafo 4, per presentare una richiesta di rimuovere la preclusione derivante dallo scadere del termine di impugnazione.

#### **Articolo 20 - Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri**

Alla Commissione sarà fornito il testo dei seguenti trattati:

- Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare polacca in materia di assistenza giudiziaria e disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, di famiglia, di lavoro e penale, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987, in vigore tra la Repubblica ceca e la Polonia.
- Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare ungherese in materia di assistenza giudiziaria e disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, di famiglia, di lavoro e penale, firmato a Bratislava il 28 marzo 1989, in vigore tra la Repubblica ceca e l'Ungheria.
- Trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sull'assistenza giudiziaria fornita dagli organi giudiziari e sulla disciplina di alcuni rapporti giuridici in materia di diritto civile e penale, firmato a Praga il 29 ottobre 1992.
- Trattato tra la Repubblica ceca e la Germania sull'ulteriore agevolazione delle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria basati sulle seguenti Convenzioni dell'Aia: quella relativa alla procedura civile, conclusa il 1° marzo, quella relativa alla notifica all'estero di atti giuridici ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, conclusa il 15 novembre 1965 e quella sull'assunzione di

prove all'estero in materia civile e commerciale, conclusa il 18 marzo 1970.

## **DANIMARCA**

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

Gli organi mittenti sono gli organi giudiziari.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale è il ministero della Giustizia.

Justitsministeriet  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tel.: +45 7226 8400  
Fax: +45 3393 3510  
E-mail: [jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

Gli atti possono essere inviati per posta, via fax o come messaggio elettronico, a condizione che il contenuto dell'atto così ricevuto sia la riproduzione integrale dell'atto inviato e che tutte le sue parti siano ben leggibili.

La Danimarca accetta che il modulo figurante in allegato al regolamento sia compilato in lingua danese, francese o inglese.

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

La Danimarca accetta che il modulo figurante in allegato al regolamento sia compilato in lingua danese, francese o inglese.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

La Danimarca non desidera avvalersi della possibilità offerta dalle disposizioni di deroga di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

La Danimarca accetta che il certificato di notificazione o comunicazione sia redatto in lingua danese, francese o inglese.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Danimarca accetta che i rappresentanti diplomatici o consolari possano notificare o comunicare gli atti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1.

### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

In Danimarca, alla notificazione o comunicazione per via postale ai termini dell'articolo 14, paragrafo 1, si applica la legge n. 1001 del 5 ottobre 2006, riguardante

l'amministrazione della giustizia, e in particolare le disposizioni relative alla procedura di notificazione o comunicazione mediante consegna a mano o per posta – articolo 155, commi 1 e 3, e articoli 156 e 157 – a condizione che l'atto sia redatto in danese oppure sia corredato dalla traduzione in danese o in un'altra lingua conosciuta dal ricevente (il testo dei suddetti articoli della legge riguardante l'amministrazione della giustizia sono acclusi alla presente, come allegato 1).

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Danimarca si oppone alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari nel proprio territorio direttamente tramite pubblici ufficiali, funzionari o altri.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

Per quanto riguarda il paragrafo 2 di tale articolo, la Danimarca informa che i tribunali danesi possono decidere su un caso anche se non hanno ricevuto nessun attestato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, purché siano rispettate le condizioni enunciate nel suddetto paragrafo 2.

Per quanto riguarda il paragrafo 4 dell'articolo 19, la Danimarca informa che la richiesta di rimuovere la preclusione prevista dalle disposizioni di tale paragrafo, nel caso di un convenuto non comparso, deve essere presentata entro un anno dopo la decisione del tribunale.

**GERMANIA****Articolo 2 – Organi mittenti**

L'organo competente per la trasmissione di atti giudiziari è l'organo giudiziario che chiede la notificazione o la comunicazione (articolo 1069, paragrafo 1, punto 1 della legge ZPO).

L'organo mittente di atti extragiudiziali è l'*Amtsgericht* nel cui distretto ha la sua dimora o residenza abituale la persona che chiede la notificazione o la comunicazione; nel caso di atti notarili, lo è l'*Amtsgericht* nel cui distretto ha sede il notaio che ha stipulato l'atto; nel caso di persone giuridiche si considera, anziché la dimora o la residenza abituale, la sede; mediante regolamento, il governo di ogni Land può designare, quale organo mittente per più distretti, un solo *Amtsgericht* (articolo 1069, paragrafo 1, punto 1 della legge ZPO).

**Articolo 3 - Autorità centrale**

In ogni Land tedesco l'incarico di autorità centrale è affidato ad un organo designato dal governo del Land stesso (articolo 1069, paragrafo 3 della ZPO).

***Lista delle autorità centrali e dei mezzi di trasmissione disponibili.***

Come indirizzo postale è indicato, ove disponibile, il "codice grandi utenti", altrimenti, eventualmente in aggiunta, il codice postale.

Per le lettere va utilizzato anzitutto il "codice grandi utenti", altrimenti l'indirizzo provvisto del solo codice postale.

Per gli espressi e l'invio di pacchi postali (inclusi i pacchetti), deve essere indicato l'indirizzo completo.

	<b>Indirizzo postale</b>	<b>Indirizzo completo</b>
<b>A. BADEN-WÜRTTEMBERG</b> Tel. (49-761) 205-0 Fax (49-761) 205-18 04 E-Mail: <a href="mailto:Poststelle@AGFreiburg.justiz.bwl.de">Poststelle@AGFreiburg.justiz.bwl.de</a>	Amtsgericht Freiburg D-79095 Freiburg im Breisgau	Amtsgericht Freiburg Holzmarkt 2 D-79098 Freiburg im Breisgau
<b>B. BAYERN</b> Tel. (49-89) 55 97-01 Fax (49-89) 55 97-23 22 E-Mail: <a href="mailto:poststelle@stmj.bayern.de">poststelle@stmj.bayern.de</a>	Bayerisches Staatsministerium der Justiz D-80097 München	Bayerisches Staatsministeriums der Justiz Justizpalast Prielmayerstraße 7 D-80335 München
<b>C. BERLIN</b> Tel. (49-30) 90 13-0 Fax (49 30) 90 13-20 00 E-Mail: <a href="mailto:poststelle@senjust.verwalt-berlin.de">poststelle@senjust.verwalt-berlin.de</a>	Senatsverwaltung für Justiz Salzburger Straße 21-25 D-10825 Berlin	Senatsverwaltung für Justiz Salzburger Straße 21-25 D-10825 Berlin
<b>D. BRANDENBURG</b> Tel. (49-331) 866-0 Fax (49-331) 866-30 80/30 81	Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg	Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg

	<b>Indirizzo postale</b>	<b>Indirizzo completo</b>
E-Mail: <a href="mailto:Poststelle@mdje.brandenburg.de">Poststelle@mdje.brandenburg.de</a>	D-14460 Potsdam	Heinrich-Mann-Allee 107 D-14473 Potsdam
<b>E. BREMEN</b> Tel.: (49-421) 361 42 04 Fax (49-421) 361 67 13 E-Mail: <a href="mailto:office@landgericht.bremen.de">office@landgericht.bremen.de</a>	Landgericht Bremen Postfach 10 78 43 D-28078 Bremen	Landgericht Bremen Domsheide 16 D-28195 Bremen
<b>F. HAMBURG</b> Tel.: (49-40) 428 43-0 Fax (49-40) 428 43-23 83 E-Mail: <a href="mailto:poststelle@ag.justiz.hamburg.de">poststelle@ag.justiz.hamburg.de</a>	Amtsgericht Hamburg D-20348 Hamburg	Amtsgericht Hamburg Sievekingplatz 1 D-20355 Hamburg
<b>G. HESSEN</b> Tel.: (49-611) 32-0 Fax (49-611) 32-27 63 E-Mail: <a href="mailto:poststelle@hmdj.hessen.de">poststelle@hmdj.hessen.de</a>	Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgericht Frankfurt am Main Postfach 10 01 01 D-60313 Frankfurt am Main	Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgericht Frankfurt am Main Zeil 42 D-60313 Frankfurt am Main
<b>H. MECKLENBURG- VORPOMMERN</b> Tel.: (49-385) 588-0 Fax (49-611) 588-34 53 E-Mail: <a href="mailto:poststelle@jm.mv-regierung.de">poststelle@jm.mv-regierung.de</a>	Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern D-19048 Schwerin	Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern Demmlerplatz 14 D-19053 Schwerin
<b>I. NIEDERSACHSEN</b> Tel.: (49-511) 120-0 Fax (49-511) 120-51 70/51 85 E-Mail: <a href="mailto:Henning.Baum@mj.niedersachsen.de">Henning.Baum@mj.niedersachsen.de</a>	Niedersächsisches Justizministerium Postfach 201 D-30002 Hannover	Niedersächsisches Justizministerium Waterloopplatz 1 D-30169 Hannover
<b>J. NORDRHEIN-WESTFALEN</b> Tel.: (49-211) 49 71-0 Fax (49-211) 49 71-548 E-Mail: <a href="mailto:poststelle@olg-duesseldorf.nrw.de">poststelle@olg-duesseldorf.nrw.de</a>	Oberlandesgericht Düsseldorf Postfach 30 02 10 D-40402 Düsseldorf	Oberlandesgericht Düsseldorf Cecilienallee 3 D-40474 Düsseldorf
<b>K. RHEINLAND-PFALZ</b> Tel.: (49-6131) 16-0 Fax (49-6131) 16-48 87 E-Mail: <a href="mailto:poststelle@min.jm.rlp.de">poststelle@min.jm.rlp.de</a>	Ministerium der Justiz Postfach 32 60 D-55022 Mainz	Ministerium der Justiz Ernst-Ludwig-Straße 3 D-55116 Mainz
<b>L. SAARLAND</b> Tel.: (49-681) 501-00 Fax (49-681) 501-58 55 E-Mail: <a href="mailto:poststelle@justiz.saarland.de">poststelle@justiz.saarland.de</a>	Ministerium der Justiz Postfach 10 24 51 D-66024 Saarbrücken	Ministerium der Justiz Zähringerstraße 12 D-66119 Saarbrücken
<b>M. SACHSEN</b> Tel.: (49-351) 446-0 Fax (49-351) 446-1299 E-Mail: <a href="mailto:verwaltung-olg@olg.justiz.sachsen.de">verwaltung-olg@olg.justiz.sachsen.de</a>	Oberlandesgericht Dresden Postfach 12 07 32 D-01008 Dresden	Oberlandesgericht Dresden Schlossplatz 1 D-01067 Dresden
<b>N. SACHSEN-ANHALT</b> Tel.: (49-391) 567-01 Fax (49-391) 567-61 80 E-Mail: <a href="mailto:Altrichter@mj.lsa-net.de">Altrichter@mj.lsa-net.de</a>	Ministerium der Justiz Postfach 34 29 D-39043 Magdeburg	Ministerium der Justiz Hegelstr. 40 - 42 D-39104 Magdeburg
<b>O. SCHLESWIG-HOLSTEIN</b>		

	<b>Indirizzo postale</b>	<b>Indirizzo completo</b>
Tel.: (49-431) 988-0 Fax: (49-431) 988-38 70 E-Mail: <a href="mailto:poststelle@jumi.landsh.de">poststelle@jumi.landsh.de</a>	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie Lorentzendam 35 D-24103 Kiel	Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie Lorentzendam 35 D - 24103 Kiel
<b>P. THÜRINGEN</b> Tel.: (49-361) 37 95-000 Fax: (49-361) 37 95-888 E-Mail: <a href="mailto:poststelle@tjm.thueringen.de">poststelle@tjm.thueringen.de</a>	Thüringer Justizministerium Postfach 10 01 51 D-99001 Erfurt	Thüringer Justizministerium Werner-Seelenbinder-Straße 5 D-99096 Erfurt

### ***Competenze territoriali***

- A. Baden-Württemberg
- B. Bayern
- C. Berlin
- D. Brandenburg
- E. Bremen
- F. Hamburg
- G. Hessen
- H. Mecklenburg-Vorpommern
- I. Niedersachsen
- J. Nordrhein-Westfalen
- K. Rheinland-Pfalz
- L. Saarland
- M. Sachsen
- N. Sachsen-Anhalt
- O. Schleswig-Holstein
- P. Thüringen

Sono disponibili i seguenti mezzi di trasmissione:

Per la ricezione e la trasmissione : la Posta e le agenzie di recapito private, il fax.

Per comunicazioni informali: telefono ed e-mail.

Oltre al tedesco, è ammessa anche la lingua inglese.

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Per la compilazione del formulario (domanda) è accettato, oltre al tedesco, l'inglese.

### **Articolo 9 - Data della notificazione o comunicazione**

La Germania non prevede al momento di derogare alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 o 2.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Per la compilazione del formulario (certificato) è ammesso, oltre al tedesco, l'inglese.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione degli atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

Sul territorio della Repubblica federale di Germania non è autorizzata la notificazione o comunicazione di atti tramite agenti diplomatici o consolari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, tranne quando tali atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro mittente (articolo 1067 della *ZPO*).

#### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

Sul territorio della Repubblica federale di Germania le notificazioni o comunicazioni di atti direttamente per posta, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del regolamento, sono autorizzate solo sotto forma di raccomandata con avviso di ricevimento e a condizione che l'atto da notificare sia redatto in una delle seguenti lingue o corredato di una traduzione in una di tali lingue: tedesco oppure una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente, se il destinatario è un cittadino di tale Stato (articolo 1068, paragrafo 2 della *ZPO*).

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

Sul territorio della Repubblica federale di Germania non sono ammesse notificazioni o comunicazioni su iniziativa delle parti di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (articolo 1071 della *ZPO*).

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

Gli organi giurisdizionali tedeschi possono decidere della causa se sussistono le condizioni previste dall'articolo 19, paragrafo 2, quando l'atto di citazione o un atto equivalente siano stati notificati pubblicamente nella Repubblica federale di Germania.

Il ripristino della situazione anteriore, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento, non può più essere chiesto quando sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato.

## **ESTONIA**

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

L'organo mittente e ricevente degli atti giudiziari è il Ministero della Giustizia.

Ministero della Giustizia  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn  
Estonia

Tel.: (372) 6 208 100  
Fax: (372) 6 208 109  
Indirizzo di posta elettronica: [info@just.ee](mailto:info@just.ee)

Sono disponibili i seguenti mezzi di comunicazione:

- per la ricezione e l'invio di atti: la posta, ivi comprese le agenzie di recapito private;
- per le altre comunicazioni: il telefono e la posta elettronica.

Oltre all'estone, è ammesso anche l'inglese.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale è il Ministero della Giustizia.

Ministero della Giustizia  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn  
Estonia

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Il formulario (domanda) può essere compilato in estone o in inglese.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

La Repubblica di Estonia non intende al momento derogare alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre all'estone, per la compilazione del formulario del certificato la Repubblica di Estonia ammette anche l'inglese.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

Sul territorio della Repubblica di Estonia è autorizzata la notificazione o la comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento.

#### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

Sul territorio della Repubblica di Estonia le notifiche o le comunicazioni di atti per posta, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, sono autorizzate solo tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e a condizione che l'atto da notificare o da comunicare sia redatto in una delle seguenti lingue o che ad esso sia allegata una traduzione in una di tali lingue: estone o una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente che sia compresa dal destinatario.

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

Sul territorio della Repubblica di Estonia non è autorizzata la notificazione o la comunicazione diretta di atti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, i giudici estoni possono pronunciare la sentenza. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento la domanda è inammissibile se presentata dopo più di **un** anno dalla scadenza del termine.

## **GRECIA**

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

Gli organi mittenti sono gli uffici della procura rispettivamente presso la Corte di Cassazione, le Corti di appello, i tribunali di primo grado.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale è il ministero della Giustizia.

Ministry of Justice  
Υπουργείο Δικαιοσύνης/Ίπουργιο Δικεοσινις  
Section of International Judicial Cooperation in Civil Cases  
96 Mesogeion Av.  
11527 Athens Greece

Tel.: (+30) 210 7767321

Fax: (+30) 210 7767499

E-mail: [minjust8@otenet.gr](mailto:minjust8@otenet.gr)

I responsabili presso l'autorità centrale sono la signora Arghirò Eleftheriàdu.

I tre funzionari parlano il greco, l'inglese.

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Oltre al greco, per la compilazione del modulo standard sono ammessi l'inglese e il francese.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

La Grecia non intende derogare ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre al greco, per la compilazione del certificato sono ammessi l'inglese e il francese.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Grecia non ha riserve al riguardo.

### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

Viene ammessa la notificazione o comunicazione per posta, a condizione che l'invio avvenga in plico raccomandato e che ad accusarne ricevuta sia il destinatario oppure il rappresentante legale da questo designato oppure il coniuge, un figlio o figlia, un fratello o sorella o uno dei genitori.

### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Grecia non ha riserve al riguardo.

### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

I giudici greci, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, non sono tenuti a deliberare ove risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

La richiesta di rimuovere la preclusione di cui al paragrafo 4 può essere presentata entro tre anni dalla data della decisione.

## SPAGNA

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

In Spagna sono organi mittenti i *Secretarios Judiciales de los distintos Juzgados y Tribunales*.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale designata dalla Spagna è la sottodirezione generale per la cooperazione internazionale nel settore giuridico del ministero della Giustizia.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional  
Ministerio de Justicia  
C/San Bernardo, 62  
E-28015 Madrid

Fax: (34) 913 90 44 57

Per il momento, come mezzo di ricezione viene accettato solo quello postale.

Lingue conosciute: spagnolo, francese e inglese.

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Oltre allo spagnolo, per la compilazione del modulo standard sono ammessi l'inglese, il francese e il portoghese.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

In base all'articolo 9, paragrafo 3, la Spagna non applicherà le disposizioni del paragrafo 2 del medesimo articolo.

I motivi per i quali la Spagna ha deciso di avvalersi di tale deroga sono l'esigenza della certezza giuridica e il diritto alla tutela giuridica. L'ordinamento giuridico spagnolo non può consentire che venga considerata data della notificazione una data diversa da quella prevista al paragrafo 1, ossia quella alla quale il documento è stato notificato al destinatario secondo la legge dello Stato membro richiesto.

In Spagna, nessun procedimento civile è subordinato a un termine determinato. I termini temporali del procedimento decorrono dal giorno successivo alla data di notificazione dell'atto ad esso relativo.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Per la compilazione del certificato non è ammessa nessun'altra lingua.

**Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Spagna non si oppone alla notificazione tramite agenti diplomatici o consolari, alle condizioni stabilite al paragrafo 1.

**Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

La Spagna accetta che le notificazioni vengano trasmesse tramite il servizio postale ufficiale (*Servicio Oficial de Correos*), corredate di ricevuta di ritorno. Vanno altresì rispettate le disposizioni in materia di traduzione di cui agli articoli 5 e 8.

**Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Spagna non si oppone alla possibilità di notificazione diretta prevista al paragrafo 1 di tale articolo.

**Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

I giudici spagnoli, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e ove ricorrano le condizioni indicate al paragrafo 2, hanno facoltà d'interrompere la sospensione accordata durante il procedimento e di decidere.

Riguardo alla facoltà del giudice di rimuovere la preclusione, la Spagna precisa che la relativa domanda non è ammissibile se presentata dopo un anno dalla data della decisione.

## FRANCIA

### Articolo 2 - Organi mittenti

1. Ufficiali giudiziari
2. Servizi giurisdizionali (cancellerie, segreterie di cancelleria o segreterie) competenti in materia di comunicazione degli atti.

### Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è Ufficio dell'assistenza giudiziaria in materia civile commerciale.

Ministère de la Justice  
Direction des Affaires Civiles et du Sceau  
Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale  
13, place Vendôme  
F-75042 Paris Cedex 01

Tél.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Posta elettronica: [Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr](mailto:Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr)

Lingue conosciute: francese e inglese.

### Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Oltre al francese, per la compilazione del modulo standard è ammesso l'inglese.

### Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione

Lo Stato francese intende invocare una deroga al paragrafo 2 dell'articolo 9.

Oggetto della deroga:

Estendere la portata del paragrafo 2 sopprimendo le due seguenti condizioni:

- atto che interviene nell'ambito di un procedimento,
- atto da notificare o comunicare entro un determinato termine.

Di conseguenza, il paragrafo 2 andrebbe riformulato come segue: "Tuttavia, per la notificazione e comunicazione di un atto giudiziario o extragiudiziale, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge dello Stato membro mittente".

Motivazione:

La data della notificazione o comunicazione sarà, con riferimento al richiedente, la data della trasmissione dell'atto da parte dell'organo mittente francese.

Questa data è importante non solo per gli atti che intervengono nell'ambito di un procedimento, ma anche per gli atti extragiudiziali, a cura di un ufficiale giudiziario,

richiesti per l'appunto dalla legge per stabilire con certezza la data di rilascio, da cui dipende la salvaguardia o l'esercizio di un diritto.

Ciò vale in particolare per alcuni atti in materia di affitto di spazi commerciali (disdetta, rinnovo dell'affitto, cambiamento di destinazione) o di fondi rustici (disdetta, diritto di subentro, diritto di prelazione), nonché in materia di garanzie o di provvedimenti esecutivi (pignoramento o espulsione).

Alla data di un atto per il cui rilascio la legge non fissi un termine preciso, possono inoltre essere connessi effetti giuridici, che si tratti di un atto giudiziario - per esempio nel caso della data di notificazione di una sentenza che è il termine *a quo* per eventuali ricorsi - o di un atto extragiudiziale - come un'ingiunzione di pagamento che può interrompere una prescrizione o far scattare interessi di mora.

In casi del genere, nell'intento di garantire la certezza del diritto, è opportuno che il richiedente possa conoscere senza indugio e con sicurezza la data di rilascio dell'atto.

#### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre al francese, per la compilazione del certificato è ammesso l'inglese.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Francia non si oppone all'uso sul suo territorio della facoltà prevista all'articolo 13, paragrafo 1.

#### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che contenga una distinta dei documenti inviati, o altra modalità che permetta di stabilire con certezza la data di invio e di consegna, nonché il contenuto del plico.

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Francia non si oppone alla possibilità di notificazione diretta prevista al paragrafo 1 di tale articolo.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

I giudici francesi, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, possono deliberare se risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

La richiesta di rimuovere la preclusione di cui al paragrafo 4 deve essere presentata entro un anno dalla data della decisione.

## **IRLANDA**

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

In Irlanda gli organi mittenti e riceventi sono gli Ufficiali giudiziari della contea (*county registrar*). Sono 26 in tutto e svolgono mansioni presso la *Circuit Court* di ciascuna contea.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

The Master,  
The High Court,  
Four Courts  
Dublin 7  
Ireland

Le comunicazioni in inglese o gaelico possono pervenire per posta o fax al *Central Office of the High Court* al numero (353-1) 872 56 69. È altresì possibile comunicare con il *Central Office of the High Court* telefonando al numero (353-1) 888 60 00.

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Per la compilazione del modulo standard sono ammessi l'inglese e il gaelico.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

L'Irlanda intende derogare al disposto di questo articolo. Il fatto che, in talune circostanze, possano valere date di notificazione e comunicazione diverse nella relazione fra richiedente e destinatario crea difficoltà e, al momento, l'introduzione di una norma come quella contemplata all'articolo 9 non sarebbe, data soprattutto la poca chiarezza del dettato, conforme alla pratica giuridica attuale.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Per la compilazione del certificato sono ammessi l'inglese e il gaelico.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

L'Irlanda non oppone riserve al riguardo.

### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

L'Irlanda accetta la notificazione o comunicazione di atti giudiziari per posta, a condizione che l'invio avvenga in plico raccomandato prepagato e che a consegnarlo sia un'impresa che rinvii la posta non distribuita.

### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

Nulla osta, riguardo al paragrafo 2, a che una persona interessata ad un procedimento giudiziario possa far notificare direttamente gli atti giudiziari attraverso un *solicitor* in Irlanda.

### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

I giudici irlandesi, nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e benché non sia pervenuta alcuna attestazione di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono deliberare se risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

Quanto al paragrafo 4, sta al giudice accertare che la richiesta di rimuovere la preclusione sia stata presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

## **ITALIA**

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

1. Uffici Unici degli Ufficiali Giudiziari costituiti presso le Corti di Appello.
2. Uffici Unici degli Ufficiali Giudiziari costituiti presso i Tribunali Ordinari che non siano sede di Corti di Appello e presso le relative Sezioni distaccate.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale è la seguente:

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma  
Viale Giulio Cesare N. 52  
I-00192 Roma

Tel.: (39)06.328361  
Fax: (39)06.328367933

Gli atti da notificare in Italia devono pervenire a mezzo posta e saranno restituiti agli organi mittenti con lo stesso mezzo.

Lingue conosciute: italiano, francese e inglese.

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Le lingue accettate per la compilazione del modulo standard, diverse da quella nazionale, sono il francese e l'inglese.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

Non viene invocata alcuna deroga.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Il formulario che certifica l'espletamento delle formalità relative alla notificazione o alla comunicazione può essere redatto, oltre che nella lingua italiana, nelle lingue francese ed inglese.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

L'Italia è contraria alle notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano residenti in altro Stato membro (tranne che l'atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano residente in altro Stato membro).

L'Italia è contraria alla notifiche e/o comunicazione di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro alle persone che siano residenti in

Italia, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino di detto Stato membro.

#### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

La condizione indispensabile per poter accettare gli atti per posta è che l'atto sia accompagnato da traduzione in lingua italiana.

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

Nulla osta a che una persona interessata ad un procedimento giudiziario possa far notificare direttamente gli atti giudiziari attraverso pubblici ufficiali competenti dello Stato membro ricevente.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

L'Italia non effettua le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

## CIPRO

### Articolo 2 - Organi mittenti

- a) Denominazione e indirizzo, numero di telefono e fax, e-mail

Cipro (tutte le circoscrizioni): *Ministry of Justice and Public Order*

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Λεωφόρος Αθαλάσσης (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία [Lefkosia (Nicosia)]

Κύπρος (Cyprus)

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

Posta elettronica: : [registry@mjpo.gov.cy](mailto:registry@mjpo.gov.cy)

- b) Zone di competenza territoriale  
Tutte le zone della Repubblica di Cipro.
- c) Mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti  
Posta, fax, e-mail.
- d) Lingue che possono essere usate per la compilazione del formulario  
Greco e inglese.

### Articolo 3 - Autorità centrale

- a) Denominazione e indirizzo, numero di telefono e fax, e-mail

*Ministry of Justice and Public Order*

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Λεωφόρος Αθαλάσσης (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία [Lefkosia (Nicosia)]

Κύπρος (Cyprus)

Tel.: (357) 22 805928

Fax: (357) 22 518328

Posta elettronica: : [registry@mjpo.gov.cy](mailto:registry@mjpo.gov.cy)

### Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Inglese.

### Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione

No.

**Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Inglese.

**Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

nessuna opposizione.

**Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

la notificazione o comunicazione deve essere effettuata tramite raccomandata.

**Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

nessuna opposizione.

**Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

- sarebbe possibile a discrezione dell'autorità giudiziaria, su apposita richiesta dell'interessato;
- un anno, secondo le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, poiché al momento non è in vigore alcun termine specifico per rimuovere la preclusione, che resta a discrezione del giudice purché la richiesta avvenga entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

**Articolo 20 - Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri**

Nessuno.

## LETONIA

### **Articolo 2- Organi mittenti**

L'organo mittente e ricevente per gli atti giudiziari è il Ministero della Giustizia.

Ministry of Justice (Ministero della Giustizia)  
Bvld. Brivibas 36  
LV-1536, Riga  
Lettonia

Tel.: (371) 7036716  
Fax: (371) 7 210823  
E-mail: [tm.kanceleja@tm.gov.lv](mailto:tm.kanceleja@tm.gov.lv)

### **Articolo 3- Autorità centrale**

L'autorità centrale è il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lettonia.

Recapito postale:

Ministry of Justice (Ministero della Giustizia)  
Bvld. Brivibas 36  
LV-1536, Riga  
Lettonia

Tel.: (+371) 7036736  
+371) 7036738  
Fax: (+371) 210823  
E-mail: [tm.kanceleja@tm.gov.lv](mailto:tm.kanceleja@tm.gov.lv)

### **Articolo 4-Trasmissione degli atti**

La Lettonia accetta domande su formulari standard, compilate in lettone o in inglese.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

La Lettonia non deroga dall'articolo 9, paragrafo 1 e 2.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

La Lettonia accetta formulari compilati in inglese, oltre che in lettone.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Lettonia accetta la notificazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari.

Nel territorio della Repubblica di Lettonia è consentita la notificazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento.

#### **Articolo 14- Notificazione per posta**

La Lettonia non impone condizioni particolari per accettare la notificazione per posta.

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

Nel territorio della Repubblica di Lettonia non è consentita la notificazione diretta, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

La Lettonia non intende fare le comunicazioni previste ai paragrafi 2 e 4.

## LITUANIA

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

La Repubblica della Lituania ha designato come organi mittenti ai sensi del regolamento 1348/2000 tutti i tribunali della Repubblica che hanno competenza generale e che trattano cause civili e commerciali, vale a dire tutti i tribunali distrettuali delle regioni e delle città, i tribunali di contea, la Corte d'Appello della Lituania e la Corte Suprema della Lituania.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'Autorità centrale è il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania.

Centrinė įstaiga yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.  
Gedimino pr. 30/1  
LT-01104 Vilnius

Tel.: +370 5 2662980 / +370 5 2662938 / +370 5 2662942 / +370 5 2662941  
Fax +370 5 26259 40 / +370 5 2662854  
E-mail: [tminfo@tic.lt](mailto:tminfo@tic.lt)

La notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziali è accettata per posta o via fax.

Lingue accettate: inglese e francese.

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

A parte il lituano, la Repubblica di Lituania accetterà i formulari compilati in francese o inglese

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

La Repubblica di Lituania intende derogare all'articolo 9, paragrafo 2.

La legge lituana non prevede particolari limiti di tempo per la notifica degli atti.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

A parte il lituano, la Repubblica di Lituania accetterà i formulari compilati in francese o inglese.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Repubblica di Lituania dichiara di opporsi alla modalità di notificazione o comunicazione degli atti prevista in questo articolo, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro di origine.

#### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

La notificazione o comunicazione di atti giudiziari è accettata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e traduzione ai sensi degli articoli 5 e 8.

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Repubblica di Lituania dichiara di opporsi alla possibilità di notificazione o comunicazione diretta, prevista dall'articolo 15, paragrafo 1.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

I tribunali della Repubblica di Lituania possono decidere anche in mancanza di attestazione di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, se tutte le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 sono soddisfatte.

La richiesta di rimuovere la preclusione è inammissibile se presentata dopo il termine di un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

#### **Articolo 20 - Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri**

- (1) L'accordo sull'assistenza giuridica e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, di lavoro e penale, tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia (1993), redatto in lingua lituana e polacca.
- (2) L'accordo sull'assistenza giuridica e i rapporti giuridici tra la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia (1992), redatto in lingua lituana, lettone ed estone.

## **LUSSEMBURGO**

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

Gli Ufficiali giudiziari competenti per la notificazione degli atti. I cancellieri delle giurisdizioni competenti in materia di comunicazione degli atti.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale è la Procura generale presso la Corte superiore di giustizia.

Parquet Général près la Cour supérieure de Justice  
Boîte Postale 15  
L-2010 Luxembourg

Tel.: (352) 47 59 81-336

Fax: (352) 47 05 50

E-mail: [Parquet.General@mj.etat.lu](mailto:Parquet.General@mj.etat.lu)

Lingue conosciute: francese e tedesco

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Oltre al francese, per la compilazione del modulo standard è accettato il tedesco.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

Il Lussemburgo non intende fare dichiarazioni, mentre applicherà i due paragrafi dell'articolo 9 conformemente alla formulazione che figura nel regolamento.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre al francese, per la compilazione del certificato è ammesso il tedesco.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

Il Lussemburgo si dichiara contrario alla possibilità che i suoi agenti diplomatici e consolari procedano direttamente, sul territorio di un altro Stato membro, a notificare o comunicare atti giudiziari ed extragiudiziali.

Il Lussemburgo è contrario alla notifica e/o comunicazione di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari di altri Stati membri (tranne che l'atto vada notificato o comunicato a un cittadino dello Stato membro mittente).

### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

La notificazione o comunicazione degli atti a mezzo posta è ammessa esclusivamente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e purché siano applicate le disposizioni relative alla traduzione dei testi previste dal regolamento.

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

Il Lussemburgo non si oppone alla facoltà contemplata dall'articolo 15 per quanto riguarda gli Stati membri che applicano il principio di reciprocità, fermo restando che l'ufficiale giudiziario nello Stato ricevente non è responsabile della regolarità formale e di contenuto dell'atto che gli è stato trasmesso direttamente da una persona interessata, ma solo delle formalità e modalità di notificazione che la legislazione dello Stato ricevente gli impone di applicare.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

I giudici del Lussemburgo, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, possono deliberare ove siano riunite le condizioni di cui al paragrafo 2.

Ai sensi del paragrafo 4, il Lussemburgo precisa che la richiesta diretta a rimuovere la preclusione può essere dichiarata irricevibile ove non sia formata entro un termine ragionevole, che spetterà al giudice valutare, dal momento in cui l'interessato è venuto a conoscenza della decisione o dal momento in cui è venuta meno l'impossibilità di agire, e comunque essa non può essere formata oltre un anno dalla pronuncia della decisione.

## UNGHERIA

### Articolo 2 - Organi mittenti

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, il Ministero della Giustizia viene designato come organo mittente per un periodo di cinque anni. Tutte le domande vanno inviate a:

Ministry of Justice. Department of Private International Law.

Igazságügyi Minisztérium  
Nemzetközi Magánjogi Osztály  
Budapest  
Postafiók 54  
1363

Tel.: +36 1 4413110  
Fax: +36 1 4413112  
Indirizzo di posta [elettronica.nemzm@im.hu](mailto:elettronica.nemzm@im.hu)

### Articolo 3 - Autorità centrale

a) Nome e indirizzo, numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica:

Ministry of Justice. Department of Private International Law.

Igazságügyi Minisztérium  
Nemzetközi Magánjogi Osztály  
Budapest  
Postafiók 54  
1363

Tel.: +36 1 4413110  
Fax: +36 1 4413112  
Indirizzo di posta [elettronica.nemzm@im.hu](mailto:elettronica.nemzm@im.hu)

b) Rispettive competenze territoriali (se vengono designate più autorità):

c) Mezzi a disposizione per la ricezione/comunicazione degli atti e conoscenze linguistiche:

- posta, fax, posta elettronica;
- ungherese, tedesco, inglese, francese.

### Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Tedesco, inglese, francese.

### Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione

La Repubblica di Ungheria intende derogare alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, in quanto tali disposizioni, non essendo previste dal diritto ungherese, non possono essere applicate nei procedimenti di fronte ai giudici ungheresi.

#### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Tedesco, inglese, francese.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Repubblica di Ungheria non si oppone a tale possibilità.

#### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

La Repubblica di Ungheria ritiene valido l'uso del mezzo di cui all'articolo 14, paragrafo 1 per la notificazione o comunicazione di atti giudiziari a persone residenti nel proprio territorio alle seguenti condizioni:

- a) l'atto da notificare o da comunicare deve essere inviato per posta come plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- b) la notificazione o comunicazione al destinatario deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza o di ogni altro atto procedurale;
- c) qualora l'atto da notificare o da comunicare non sia accompagnato da una traduzione in lingua ungherese, occorre allegare il seguente testo in lingua ungherese:

("L'allegato atto ufficiale Le viene notificato ai sensi del regolamento (CE) n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37). Dato che l'atto è sprovvisto della traduzione in lingua ungherese, Lei può rifiutarsi di accettarlo in ragione del fatto che non comprende la lingua in cui è stato redatto. Può valersi di questo diritto rinviando l'atto per posta al tribunale (autorità) trasmittente entro quindici giorni a decorrere dal giorno della notificazione per posta, dichiarando di non accettarlo.")

*„A mellékelt hivatalos irat az Ön részére a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkeztetett bírósági és bíróságon kívüli iratok tagállamokban történő kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK rendelet (az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, 2000. évi L 160 sz 37 oldal) alapján került kézbesítésre. Figyelemmel arra, hogy az irat nincs ellátva magyar nyelven készült fordítással, Ön jogosult elutasítani annak átvételét arra való hivatkozással, hogy az irat nyelvét nem érti. E jogával oly módon élhet, hogy az iratot a postai kézbesítés napjától számított tizenöt napon belül postára adja a feladó bíróság (hatóság) részére azzal a nyilatkozattal, hogy azt nem fogadja el”*

**Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Repubblica di Ungheria si oppone alla notificazione o alla comunicazione diretta di atti giudiziari (articolo 15) nel proprio territorio.

**Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

Sì, nella Repubblica di Ungheria i giudici possono decidere, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2.

Nella Repubblica di Ungheria il termine per la presentazione della richiesta di rimuovere la preclusione ai sensi del paragrafo 4 è di un anno.

## MALTA

### Articolo 2 - Organi mittenti

Organi mittenti designati:

Organo:

Attorney General's office  
The Palace  
St. George's Square  
Valletta. CMR02

Pubblici ufficiali:

Cynthia Scerri De Bono  
Attorney General's Office  
The Palace, St. George's Square  
Valletta. CMR02

Tel.: (00356) 2125683206  
Fax: (00356) 21237281  
E-mail: [cynthia.scerri-debono@gov.mt](mailto:cynthia.scerri-debono@gov.mt)

Heidi Testa  
Attorney General's Office  
The Palace  
St. George's Square  
Valletta. CMR02

Tel.: (00356) 2125683209 / (00356) 21225560  
Fax: (00356) 21237281  
E-mail: [heidi.testa@gov.mt](mailto:heidi.testa@gov.mt)

Competenza territoriale: Malta e Gozo.

Mezzi a disposizione per la ricezione degli atti: i documenti originali vanno inviati per posta e possono essere anticipati per fax o posta elettronica.

Lingue che possono essere usate per la compilazione del formulario: inglese.

### Articolo 3 - Autorità centrale

Attorney General's office  
The Palace  
St. George's Square  
Valletta. CMR02

Tel.: (00356) 2125683206 / (00356) 21225560  
Fax: (00356) 21237281

Competenza territoriale: Malta e Gozo.

Mezzi a disposizione per la ricezione/trasmissione degli atti e lingue: inglese, italiano.

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Inglese.

#### **Articolo 9 - Data della notificazione o della comunicazione**

Malta intende derogare all'articolo 9, paragrafo 2 in quanto confligente con il diritto procedurale maltese.

#### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Inglese.

#### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

Malta si oppone.

#### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

La notificazione o la comunicazione di atti giudiziari per posta è ammessa purché sussistano le seguenti condizioni:

- ne sia lasciata copia presso la residenza abituale o il domicilio professionale o all'indirizzo postale dell'interessato, ovvero al suo avvocato o altro rappresentante autorizzato;
- la ricezione dell'atto possa essere debitamente provata.

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

Nessuna opposizione.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

Non è possibile poiché è richiesta la prova che l'atto è stato notificato o comunicato. Tuttavia, se viene pronunciata una decisione nei confronti di un convenuto cui non sia stato anzitutto debitamente notificato o comunicato l'atto di citazione, questi può, entro tre mesi dalla pronuncia, chiedere l'apertura di un nuovo processo.

#### **Articolo 20 - Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri**

Nihil.

## PAESI BASSI

### Articolo 2 - Organi mittenti

1. Gli Ufficiali giudiziari.
2. Gli organi giurisdizionali (*kantongerecht*, *arrondissementsrechtbank*, *gerechtshof en Hoge Raad* - "Tribunale cantonale", "Tribunale circondariale", Corte d'appello e Corte di cassazione), qualora siano competenti a convocare le parti o a comunicare atti.

### Articolo 3 - Autorità centrale

L'autorità centrale è la *Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders* ("Organizzazione professionale regia degli ufficiali giudiziari").

Indirizzo:

Prinses Margrietplantsoen 49  
2595 AM DEN HAAG

Tel.: +31 70 890 35 30

Fax: +31 70 890 35 31

E-mail: [kbvg@kbvg.nl](mailto:kbvg@kbvg.nl)

Web: [www.kbvg.nl](http://www.kbvg.nl)

L'autorità centrale può ricevere/comunicare atti per posta, fax, e-mail o telefono nelle lingue neerlandese o inglese.

### Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Oltre alla lingua neerlandese, per la compilazione del modulo standard è accettato l'inglese.

### Articolo 9 - Data della notificazione o della comunicazione

Lo Stato olandese si avvale della possibilità, prevista dall'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento, di derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo.

Oggetto della deroga, come previsto dall'articolo 56 del Codice di Procedura civile (*Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering*): se la notificazione deve avvenire entro un determinato termine, la data di notifica che viene presa in considerazione nei confronti del richiedente è quella della trasmissione dell'atto.

Motivazione: benché il regolamento sia diretto ad accelerare la notificazione e la comunicazione degli atti nei rapporti internazionali, non vi è ancora sufficiente certezza che questo obiettivo sia tale da rendere superflua la deroga all'articolo 9, paragrafi 1 e 2. I casi in questione sono in particolare quelli - anche al di fuori di procedimenti da avviare o già pendenti - in cui la legge impone termini brevi per procedere a determinate notifiche: ad esempio in materia di sequestri, o nei casi in cui viene deciso di assicurare l'osservanza di un termine solo poco prima della scadenza, ad esempio per i termini di prescrizione o di decadenza.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre alla lingua neerlandese, per la compilazione del certificato i Paesi Bassi accettano l'inglese.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

I Paesi Bassi non si oppongono alla possibilità che uno Stato membro faccia procedere direttamente e senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a cittadini residenti sul territorio olandese.

### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

I Paesi Bassi accettano la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari per posta alle seguenti condizioni:

- a) la notificazione o comunicazione diretta per posta a destinatari residenti nei Paesi Bassi deve avvenire a mezzo raccomandata;
- b) gli atti inviati per posta a destinatari residenti nei Paesi Bassi devono essere redatti o tradotti in neerlandese o in un'altra lingua compresa dal destinatario.

### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

I Paesi Bassi non si oppongono alla domanda diretta di notificazione o comunicazione.

### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

I giudici dei Paesi Bassi (conformemente alla normativa d'attuazione in via d'elaborazione), nonostante il disposto del paragrafo 1, possono emettere una decisione se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2.

La richiesta di rimuovere la preclusione è ammissibile se presentata entro il termine di un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

## AUSTRIA

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

Gli organi mittenti sono i tribunali distrettuali, le giurisdizioni di primo grado, i tribunali regionali superiori, il Tribunale del lavoro e degli affari sociali di Vienna, il Tribunale del commercio di Vienna, il Tribunale dei minori di Vienna e la Corte suprema.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale è il ministero federale della Giustizia.

Bundesministerium für Justiz  
Postfach 63  
A-1016 Wien, o

Bundesministerium für Justiz  
Museumstraße 7  
A-1070 Wien, o

Bundesministerium für Justiz  
Neustiftgasse 2  
A-1070 Wien

Tel. (43-1) 521 52-2292 (43-1) 521 52-2115 (43-1) 521 52-2293  
Fax (43-1) 521 52-2829  
E-Mail [ihor.tarko@bmj.gv.at](mailto:ihor.tarko@bmj.gv.at)  
[barbara.goeth@bmj.gv.at](mailto:barbara.goeth@bmj.gv.at)  
[barbara.makal@bmj.gv.at](mailto:barbara.makal@bmj.gv.at)

Lingue conosciute: tedesco e inglese.

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Oltre al tedesco, per la compilazione del modulo standard è accettato l'inglese.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

La Repubblica d'Austria non intende derogare alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre al tedesco, per la compilazione del certificato è ammesso l'inglese.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

L'Austria non si oppone all'uso sul suo territorio della facoltà prevista al paragrafo 1.

#### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, la notificazione o comunicazione per posta da un altro Stato membro nella Repubblica d'Austria sono ammesse alle seguenti condizioni:

1. Gli atti giudiziari che sono oggetto di una notificazione o comunicazione per posta devono essere redatti nella lingua ufficiale del luogo di notificazione o comunicazione oppure essere accompagnati da una traduzione certificata in tale lingua.

2. Se questo regime linguistico non è rispettato, il destinatario della notificazione o della comunicazione ha il diritto di rifiutarla. Se si avvale di questo diritto, la notificazione o comunicazione è considerata non avvenuta.

Il destinatario deve essere informato per iscritto del diritto di rifiutare la ricezione dell'atto.

3. Per avvalersi del diritto di rifiutare la ricezione dell'atto, il destinatario deve dichiarare, entro un termine di tre giorni, all'organo che ha notificato o comunicato l'atto giudiziario o all'organo mittente che non è disposto a riceverlo e gli restituisce i documenti. La durata della spedizione postale non è compresa in questo termine, fa fede solo il timbro postale.

4. Per la spedizione a mezzo posta devono essere utilizzate le "ricevute di ritorno" in uso nel traffico postale internazionale.

Per informare il destinatario della notificazione o comunicazione dell'invio degli atti si raccomanda di utilizzare il testo che segue:

*"Das angeschlossene Schriftstück wird Ihnen unter Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten, ABl. L 160 vom 30. Juni 2000, S. 37 ff, zugestellt.*

*Sie sind berechtigt, die Annahme des Schriftstückes zu verweigern, wenn dieses nicht in deutscher Sprache abgefasst oder nicht mit einer beglaubigten Übersetzung in diese Sprache versehen ist. Sollten Sie von diesem Annahmeverweigerungsrecht Gebrauch machen wollen, müssen Sie innerhalb von drei Tagen ab der Zustellung gegenüber der Stelle, die das Schriftstück zugestellt hat, oder gegenüber der Absendestelle unter Rücksendung des Schriftstückes an eine dieser Stellen erklären, dass Sie zur Annahme nicht bereit sind. "*

("Gli atti giudiziari allegati alla presente sono notificati/comunicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

Il destinatario ha il diritto di rifiutare di ricevere gli atti summenzionati se non sono redatti in lingua tedesca o non sono accompagnati da una traduzione certificata in tale lingua. Per avvalersi di questo diritto, deve dichiarare, entro tre giorni a partire dalla notificazione o comunicazione, all'organo che ha notificato o comunicato gli atti o

all'organo mittente, che si rifiuta di accettarli, restituendo gli atti in questione ad uno di detti organi.")

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Repubblica d'Austria dichiara di opporsi alla notifica o comunicazione di atti giudiziari sul proprio territorio direttamente attraverso pubblici ufficiali o altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

I giudici austriaci possono, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, deliberare alle condizioni previste al paragrafo 2.

La Repubblica d'Austria non prevede, per la presentazione di una richiesta di rimuovere la preclusione, alcun termine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento sulle notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari.

## **POLONIA**

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

Gli organi mittenti sono:

- Tribunali distrettuali (*Sądy Rejonowe*)
- Tribunali regionali (*Sądy Okręgowe*)
- Corti d'appello (*Sądy Apelacyjne*)
- Corte suprema (*Sąd Najwyższy*)

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

Ministero della Giustizia. Dipartimento di assistenza giuridica e diritto europeo.

Ministerstwo Sprawiedliwości  
Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego  
Al. Ujazdowskie 11  
00 – 950 Warszawa

Telefono/fax: +48 22 6280949

Lingue: polacco, inglese, tedesco.

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Per la compilazione del formulario sono ammesse le seguenti lingue: polacco, inglese o tedesco.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

La Polonia intende derogare all'articolo 9, paragrafo 2, per ragioni connesse con la necessità di certezza giuridica e il diritto alla protezione giuridica. L'ordinamento polacco non può autorizzare una data di notificazione o comunicazione diversa da quella stabilita all'articolo 9, paragrafo 1. Tale data deve essere identificabile con certezza poiché da essa decorre il termine per la pronuncia di una decisione contumaciale. Il significato di questa disposizione non è chiaro né preciso, vi è pertanto il rischio che possa dare adito a confusione.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Per la compilazione del formulario (certificato) sono ammesse le seguenti lingue: polacco, inglese o tedesco.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Polonia si oppone alla notificazione o comunicazione da parte di agenti diplomatici o consolari sul suo territorio, tranne quando gli atti devono essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro mittente.

#### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

La Polonia autorizza la notificazione o comunicazione per posta purché:

- gli atti siano notificati o comunicati con lettera raccomandata e avviso di ricevimento;
- gli atti siano redatti o tradotti in polacco o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente se il destinatario è cittadino di quello Stato membro.

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Polonia si oppone alla notificazione o comunicazione sul suo territorio su iniziativa delle parti di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

La Polonia non intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 2, pertanto le autorità giudiziarie polacche non saranno in grado di decidere nelle circostanze di cui al citato paragrafo.

La richiesta di rimuovere la preclusione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, è inammissibile se presentata dopo un anno dalla pronuncia della decisione.

## PORTOGALLO

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

Gli organi mittenti portoghesi sono i Tribunali cantonali (*Tribunal de Comarca*) nella persona del Cancelliere.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale portoghese è la Direzione generale dell'amministrazione della giustizia.

Direcção Geral da Administração da Justiça  
Av. 5 de Outubro, n° 125  
P-1069 – 044 Lisboa  
Portugal

Tel.: (351) 21 790 62 00 – (351) 21 790 62 23  
Fax: (351) 21 790 64 60 – (351) 21 790 62 29  
E-mail: [correio@dgaj.mj.pt](mailto:correio@dgaj.mj.pt)  
Website : [www.dgaj.mj.pt](http://www.dgaj.mj.pt)

Lingue conosciute: portoghese, spagnolo, francese e inglese.

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Oltre al portoghese, per la compilazione del modulo standard è ammesso lo spagnolo.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

Il Portogallo intende derogare al paragrafo 2 poiché l'esistenza di due date di notificazione e di comunicazione distinte, da fissare in riferimento a due ordinamenti giuridici distinti, crea una situazione di indeterminatezza e ambiguità che va a discapito della certezza del diritto.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre al portoghese, per la compilazione del formulario che certifica l'espletamento delle formalità richieste è ammesso lo spagnolo.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

Il Portogallo non ha riserve al riguardo.

### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

Il Portogallo dichiara di accettare la notificazione e la comunicazione degli atti a mezzo posta a condizione che siano inviate con lettera raccomandata e ricevuta di

ritorno e che l'atto sia accompagnato da traduzione conforme alle disposizioni dell'articolo 8.

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

Per ragioni di certezza del diritto, il Portogallo si oppone a questa forma di notificazione/comunicazione sul suo territorio.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

Il Portogallo non intende avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2. I giudici portoghesi non potranno pertanto usare detta facoltà.

La richiesta di rimuovere la preclusione derivante dallo scadere del termine di impugnazione è ammissibile se presentata entro il termine di un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione (cfr. articolo 19, paragrafo 4).

## **ROMANIA**

Per il momento le lingue disponibili sono: [inglese](#).

## SLOVENIA

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

Organi mittenti:

Gli organi mittenti sono: tribunali di circondario, tribunali di distretto, Tribunale del lavoro e degli affari sociali, Tribunale amministrativo, Tribunali superiori, la Corte suprema, la Corte costituzionale e la Procura di Stato.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'organismo centrale è:

Ministry of Justice  
Župančičeva 3  
SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1369 53 38

Fax: (+386)136953 06

E-mail: [gp.mp@gov.si](mailto:gp.mp@gov.si)

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

La Slovenia accetta moduli tipo di richiesta compilati in sloveno e inglese.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

La Slovenia applica una deroga al paragrafo 2 del presente articolo. I motivi di tale deroga sono da ricondurre all'esigenza di certezza giuridica. Il sistema giuridico sloveno non consente una data di notificazione o di comunicazione diversa da quella disposta nel paragrafo 1 del presente articolo, ossia quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato al destinatario secondo la legge dello Stato membro richiesto.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

La Slovenia accetta certificati compilati in sloveno e inglese.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

a. La Slovenia consente la possibilità di notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari in base ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

b. La Slovenia non consente la notificazione o comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in Slovenia tramite gli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato a un cittadino dello Stato membro d'origine.

#### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

La Slovenia accetta la notificazione o comunicazione per posta di atti giudiziari da un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, alle seguenti condizioni:

1. Gli atti da notificare o comunicare per posta devono essere scritti in sloveno o corredati di una traduzione in sloveno, oppure in una delle lingue ufficiali degli Stati membri dai quali gli atti vengono notificati o comunicati se il destinatario è un cittadino di quello Stato membro. In caso di inosservanza della presente disposizione, la persona che riceverà la notificazione o comunicazione può rifiutarsi di accettare gli atti, che non potranno dunque essere considerati come notificati o comunicati;
2. È consentita la notificazione o comunicazione per posta soltanto con l'invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Slovenia non consente nel proprio territorio la domanda diretta di notificazione o comunicazione di atti giudiziari attraverso i pubblici ufficiali, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

In base al diritto sloveno, le autorità giudiziarie slovene non possono pronunciarsi nelle circostanze indicate nel paragrafo 2 del presente articolo. Non sussiste pertanto la necessità di comunicazione prevista nel paragrafo 4 del presente articolo.

## SLOVACCHIA

## Articolo 2 - Organi mittenti

Organi mittenti:

Distretto	Denominazione e Indirizzo	Telefono, fax, e-mail
<b>Slovakia</b>	Ministry of Justice of the Slovak Republic Župné nám. 13 813 11 Bratislava Slovak Republic	(421) 259 353 347 (421) 259 353 604 <a href="mailto:inter.coop@justice.sk">inter.coop@justice.sk</a>
<b>Slovenská republika</b>	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13 813 11 Bratislava Slovenská republika	(421) 259 353 347 (421) 259 353 604 <a href="mailto:inter.coop@justice.sk">inter.coop@justice.sk</a>
<b>Bratislavský kraj</b>	<u>Krajský súd v Bratislave</u> Záhradnícka 10 813 66 Bratislava	(421) 255 424 060 (421) 255 423 841 <a href="mailto:krajsudba@gtsi.sk">krajsudba@gtsi.sk</a>
	Okresný súd Bratislava I. Záhradnícka 10 812 44 Bratislava	(421) 250 118 111 (421) 255 571 634 <a href="mailto:_sekretariat_os_ba1@justice.sk">_sekretariat_os_ba1@justice.sk</a>
	Okresný súd Bratislava II. Drieňová 5 827 02 Bratislava	(421) 243 335 880 (421) 243 410 446 <a href="mailto:_sekretariat_os_ba2@justice.sk">_sekretariat_os_ba2@justice.sk</a>
	Okresný súd Bratislava III. Námestie Biely kríž 7 832 50 Bratislava	(421) 249 204 511 (421) 244 450 332 <a href="mailto:_sekretariat_os_ba3@justice.sk">_sekretariat_os_ba3@justice.sk</a>
	Okresný súd Bratislava IV. Saratovská 1/a 844 54 Bratislava	(421) 264 284 624 (421) 264 284 945 <a href="mailto:_sekretariat_os_ba4@justice.sk">_sekretariat_os_ba4@justice.sk</a>
	Okresný súd Bratislava V. Prokofievova 12 852 38 Bratislava	(421) 263 811 378 (421) 263 825 828 <a href="mailto:_sekretariat_os_ba5@justice.sk">_sekretariat_os_ba5@justice.sk</a>
<b>Trnavský kraj</b>	<u>Krajský súd v Trnave</u> Vajanského 2 918 70 Trnava	(421) 335 511 057 (421) 335 512 662 <a href="mailto:kstrnava.brosova@bratislava.telecom.sk">kstrnava.brosova@bratislava.telecom.sk</a>
	Okresný súd Trnava Hlavná 20 917 83 Trnava	(421) 335 913 511 (421) 335 511 443 <a href="mailto:_sekretariat_os_tt@justice.sk">_sekretariat_os_tt@justice.sk</a>
	Okresný súd Dunajská Streda Alžbetínske nám. 8	(421) 315 905 110 (421) 315 527 908

Distretto	Denominazione e Indirizzo	Telefono, fax, e-mail
	929 27 Dunajská Streda	<a href="mailto:_sekretariat_os_ds@justice.sk">_sekretariat_os_ds@justice.sk</a>
	Okresný súd Galanta Mierové nám. 1 924 23 Galanta	(421) 317 802 121 (421) 317 803 459 <a href="mailto:_sekretariat_ga_ds@justice.sk">_sekretariat_ga_ds@justice.sk</a>
	Okresný súd Senica Nám. Oslobodenia 1 905 30 Senica	(421) 346 512 003 (421) 346 513 803 <a href="mailto:_sekretariat_os_se@justice.sk">_sekretariat_os_se@justice.sk</a>
<b>Trenčiansky kraj</b>	<u>Krajský súd v Trenčíne</u> Nám. Sv. Anny 28 911 50 Trenčín	(421) 326 572 811 (421) 326 582 342 <a href="mailto:secretariat@kstn.sk">secretariat@kstn.sk</a>
	Okresný súd Trenčín Piaristická 27 911 80 Trenčín	(421) 326 561 111 (421) 326 528 116 <a href="mailto:_sekretariat_os_tn@justice.sk">_sekretariat_os_tn@justice.sk</a>
	Okresný súd Považská Bystrica Štúrova 1 / 2 017 33 Považská Bystrica	(421) 424 326 838 (421) 424 326 854 <a href="mailto:_sekretariat_os_pb@justice.sk">_sekretariat_os_pb@justice.sk</a>
	Okresný súd Prievidza Švernyho 5 971 72 Prievidza	(421) 465 422 022 (421) 465 423 501 <a href="mailto:_sekretariat_os_pd@justice.sk">_sekretariat_os_pd@justice.sk</a>
<b>Nitriansky kraj</b>	<u>Krajský súd v Nitre</u> Štúrova 9 949 68 Nitra	(421) 376 526 880 (421) 376 526 878 <a href="mailto:cina@plastika.sk">cina@plastika.sk</a>
	Okresný súd Nitra Štúrova 9 949 68 Nitra	(421) 376 525 221 (421) 376 526 633 <a href="mailto:_sekretariat_os_nr@justice.sk">_sekretariat_os_nr@justice.sk</a>
	Okresný súd Komárno Pohraničná 6 945 35 Komárno	(421) 357 701 767 (421) 357 701 724 <a href="mailto:_sekretariat_os_kn@justice.sk">_sekretariat_os_kn@justice.sk</a>
	Okresný súd Levice Kalvínske nám. 7 934 31 Levice	(421) 366 312 205 (421) 366 222 214 <a href="mailto:_sekretariat_os_lv@justice.sk">_sekretariat_os_lv@justice.sk</a>
	Okresný súd Nové Zámky Rákocziho 15 940 16 Nové Zámky	(421) 356 400 380 (421) 356 401 763 <a href="mailto:_sekretariat_os_nz@justice.sk">_sekretariat_os_nz@justice.sk</a>
	Okresný súd Topoľčany M.R.Štefánika 55 955 15 Topoľčany	(421) 385 369 111 (421) 385 327 702 <a href="mailto:_sekretariat_os_to@justice.sk">_sekretariat_os_to@justice.sk</a>
<b>Žilinský kraj</b>	<u>Krajský súd v Žiline</u> Oroľská 3 010 01 Žilina	(421) 415 626 367 (421) 415 626 355 <a href="mailto:kszilina@bb.telecom.sk">kszilina@bb.telecom.sk</a>
	Okresný súd Žilina Hviezdoslavova 28 010 59 Žilina	(421) 415 620 190 (421) 415 622 468 <a href="mailto:_sekretariat_os_za@justice.sk">_sekretariat_os_za@justice.sk</a>

<b>Distretto</b>	<b>Denominazione e Indirizzo</b>	<b>Telefono, fax, e-mail</b>
	Okresný súd Čadca 17. novembra 1256 022 21 Čadca	(421) 414 331 590 (421) 414 331 594 <a href="mailto:_sekretariat_os_ca@justice.sk">_sekretariat_os_ca@justice.sk</a>
	Okresný súd Dolný Kubín Radlinského 36 026 01 Dolný Kubín	(421) 435 862 281 (421) 435 863 126 <a href="mailto:_sekretariat_os_dk@justice.sk">_sekretariat_os_dk@justice.sk</a>
	Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5 031 33 Liptovský Mikuláš	(421) 445 523 115 (421) 445 514 041 <a href="mailto:_sekretariat_os_lm@justice.sk">_sekretariat_os_lm@justice.sk</a>
	Okresný súd Martin E. B. Lukáča 2A 036 61 Martin	(421) 434 008 401 (421) 434 008 333 <a href="mailto:_sekretariat_os_mi@justice.sk">_sekretariat_os_mi@justice.sk</a>
	Okresný súd Ružomberok Dončova 8 034 01 Ružomberok	(421) 444 322 390 (421) 444 327 474 <a href="mailto:_sekretariat_os_rk@justice.sk">_sekretariat_os_rk@justice.sk</a>
<b>Banskobystrický kraj</b>	<u>Krajský súd v Banskej Bystrici</u> Skuteckého 28 975 59 Banská Bystrica	(421) 484 125 326 (421) 484 124 976 <a href="mailto:ksudbb@isternet.sk">ksudbb@isternet.sk</a>
	Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28 975 59 Banská Bystrica	(421) 484 145 601 (421) 484 145 606 <a href="mailto:_sekretariat_os_bb@justice.sk">_sekretariat_os_bb@justice.sk</a>
	Okresný súd Lučenec Dr. Hereza 14 984 37 Lučenec	(421) 474 325 866 (421) 474 324 563 <a href="mailto:_sekretariat_os_lc@justice.sk">_sekretariat_os_lc@justice.sk</a>
	Okresný súd Rimavská Sobota Jesenského 2 979 01 Rimavská Sobota	(421) 475 631 141 (421) 475 624 103 <a href="mailto:_sekretariat_os_rs@justice.sk">_sekretariat_os_rs@justice.sk</a>
	Okresný súd Veľký Krtíš SNP 714/2 990 14 Veľký Krtíš	(421) 474 831 015 (421) 474 831 473 <a href="mailto:_sekretariat_os_vk@justice.sk">_sekretariat_os_vk@justice.sk</a>
	Okresný súd Zvolen Kožačekova 19 960 68 Zvolen	(421) 455 333 131 (421) 455 331 851 <a href="mailto:_sekretariat_os_zv@justice.sk">_sekretariat_os_zv@justice.sk</a>
	Okresný súd Žiar nad Hronom Nám. Matice Slovenskej 5/1 965 35 Žiar nad Hronom	(421) 456 738 930 (421) 456 734 650 <a href="mailto:_sekretariat_os_zh@justice.sk">_sekretariat_os_zh@justice.sk</a>
	Okresný súd Brezno Kuzmányho 4 977 01 Brezno	(421) 486 115 280 (421) 486 111 803 <a href="mailto:_sekretariat_os_br@justice.sk">_sekretariat_os_br@justice.sk</a>

<b>Distretto</b>	<b>Denominazione e Indirizzo</b>	<b>Telefono, fax, e-mail</b>
<b>Prešovský kraj</b>	<u>Krajský súd v Prešove</u> Košická cesta 20 080 01 Prešov	(421) 517 733 206 (421) 517 724 782 <a href="mailto:infor@vadium.sk">infor@vadium.sk</a>
	Okresný súd Prešov Grešova 3 080 01 Prešov	(421) 517 562 211 (421) 517 562 299 <a href="mailto:_sekretariat_os_po@justice.sk">_sekretariat_os_po@justice.sk</a>
	Okresný súd Bardejov Partizánska 1 085 75 Bardejov	(421) 544 722 091 (421) 544 724 331 <a href="mailto:_sekretariat_os_bj@justice.sk">_sekretariat_os_bj@justice.sk</a>
	Okresný súd Humenné Laborecká 17 066 34 Humenné	(421) 577 865 201 (421) 577 752 756 <a href="mailto:_sekretariat_os_hn@justice.sk">_sekretariat_os_hn@justice.sk</a>
	Okresný súd Kežmarok Trhovište 16 060 01 Kežmarok	(421) 524 525 080 (421) 524 525 081 <a href="mailto:_sekretariat_os_kk@justice.sk">_sekretariat_os_kk@justice.sk</a>
	Okresný súd Poprad Štefánikova 100 058 01 Poprad	(421) 527 862 111 (421) 527 724 046 <a href="mailto:_sekretariat_os_pp@justice.sk">_sekretariat_os_pp@justice.sk</a>
	Okresný súd Stará Ľubovňa 17. novembra 30 064 27 Stará Ľubovňa	(421) 524 322 871 (421) 524 369 063 <a href="mailto:_sekretariat_os_sl@justice.sk">_sekretariat_os_sl@justice.sk</a>
	Okresný súd Svidník Sov. Hrdinov 200/35 089 01 Svidník	(421) 547 521 241 (421) 547 522 184 <a href="mailto:_sekretariat_os_sk@justice.sk">_sekretariat_os_sk@justice.sk</a>
	Okresný súd Vranov nad Topľou M. R. Štefánika 874 093 32 Vranov nad Topľou	(421) 574 421 311 (421) 574 421 312 <a href="mailto:_sekretariat_os_vv@justice.sk">_sekretariat_os_vv@justice.sk</a>
<b>Košický kraj</b>	<u>Krajský súd v Košiciach</u> Štúrova 29 041 51 Košice	(421) 557 269 111 (421) 557 269 221 <a href="mailto:secretariat@kraisudke.sk">secretariat@kraisudke.sk</a>
	Okresný súd Košice I Štúrova 29 041 51 Košice	(421) 557 269 111 (421) 557 269 420 <a href="mailto:_sekretariat_os_ke_i@justice.sk">_sekretariat_os_ke_i@justice.sk</a>
	Okresný súd Košice II Štúrova 29 041 51 Košice	(421) 557 269 111 (421) 557 269 520 <a href="mailto:_sekretariat_os_ke_ii@justice.sk">_sekretariat_os_ke_ii@justice.sk</a>
	Okresný súd Košice-okolie Štúrova 29 041 51 Košice	(421) 557 269 111 (421) 557 269 620 <a href="mailto:_sekretariat_os_ke_iii@justice.sk">_sekretariat_os_ke_iii@justice.sk</a>
	Okresný súd Michalovce	(421) 566 425 240

<b>Distretto</b>	<b>Denominazione e Indirizzo</b>	<b>Telefono, fax, e-mail</b>
	Námestie Slobody 11 071 80 Michalovce	(421) 566 425 594 <a href="mailto:sekretariat_os_mi@justice.sk">_sekretariat_os_mi@justice.sk</a>
	Okresný súd Rožňava mája č. 1 048 80 Rožňava	(421) 587 324 246 (421) 587 343 687 <a href="mailto:sekretariat_os_rv@justice.sk">_sekretariat_os_rv@justice.sk</a>
	Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3 052 80 Spišská Nová Ves	(421) 534 171 111 (421) 534 424 537 <a href="mailto:sekretariat_os_sn@justice.sk">_sekretariat_os_sn@justice.sk</a>
	Okresný súd Trebišov Nám. Mieru 638 075 01 trebišov	(421) 566 722 321 (421) 566 725 597 <a href="mailto:sekretariat_os_tv@justice.sk">_sekretariat_os_tv@justice.sk</a>

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

Ministero della giustizia della Repubblica Slovacca  
Divisione diritto privato internazionale e Cooperazione giudiziaria internazionale  
Župné nám. 13  
813 11 Bratislava  
Slovak Republic

Telefono: (421) 259 353 347  
Fax: (421) 259 353 604  
E-mail: [inter.coop@justice.sk](mailto:inter.coop@justice.sk)

Conoscenze linguistiche: Slovacco, Ceco, Inglese, Francese, Tedesco.

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Lingua slovacca

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

La Repubblica Slovacca non intende derogare all'Articolo 9.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

La Repubblica Slovacca non intende derogare all'Articolo 10.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Repubblica Slovacca si oppone alla possibilità di far procedere direttamente alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari tramite agenti diplomatici o

consolari, salvo il caso in cui tali documenti debbano essere trasmessi ad un cittadino dello Stato Membro da cui provengono tali documenti.

#### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

La Repubblica Slovacca accetta che documenti giudiziari siano trasmessi per posta a una persona residente sul suo territorio se tali documenti sono redatti in una delle lingue menzionate all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) o b).

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Repubblica Slovacca si oppone alla possibilità che una persona interessata ad un procedimento giudiziario abbia la facoltà di far notificare o comunicare atti giuridici sul suo territorio direttamente tramite ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti della Repubblica Slovacca.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

La Repubblica Slovacca non intende rilasciare nessuna dichiarazione relativamente al paragrafo 2 del presente articolo.

#### **Articolo 20 - Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri**

Trattati di cui al paragrafo 3, lettera a)

Trattato fra la Repubblica Slovacca e la Repubblica Ceca in materia di assistenza legale reciproca fornita dalle autorità giudiziarie e disciplina di taluni rapporti giuridici in materia civile e penale mediante un Protocollo finale (Praga 29 ottobre 1992).

Trattato fra la Repubblica Socialista Cecoslovacca e la Repubblica Popolare di Ungheria in materia di assistenza legale reciproca e disciplina dei rapporti giuridici in materia di diritto civile, diritto di famiglia e diritto penale (Bratislava 28 marzo 1989).

Trattato fra la Repubblica Socialista Cecoslovacca e la Repubblica Popolare Polacca in materia di assistenza legale reciproca e disciplina dei rapporti giuridici in materia di diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro e diritto penale (Varsavia 21 dicembre 1987).

## **FINLANDIA**

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

Gli organi mittenti sono i tribunali di primo grado, le Corti di appello, la Corte di cassazione e ministero della Giustizia.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale è il ministero della Giustizia.

Indirizzo completo:

Oikeusministeriö  
Eteläesplanadi 10  
FIN-00130 Helsinki

Codice postale:

Oikeusministeriö  
PL 25  
FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-Mail: [central.authority@om.fi](mailto:central.authority@om.fi)

Gli atti possono essere trasmessi per posta, via fax o per e-mail.

Lingue conosciute: finlandese, svedese, inglese.

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Oltre al finlandese e allo svedese, per la compilazione del modulo standard è accettato l'inglese.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

La Finlandia intende avvalersi del disposto del paragrafo 3 per derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 le quali, nella loro formulazione attuale, non hanno nessuna ratio legis spiegabile nel contesto del sistema giuridico finlandese: ne è quindi impossibile l'applicazione concreta.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre al finlandese e allo svedese, per la compilazione del certificato è accettato l'inglese.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Finlandia non si oppone a questa forma di notificazione o comunicazione.

#### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

La Finlandia accetta la notificazione o comunicazione degli atti per posta, purché il destinatario firmi la ricevuta di ritorno o rinvi un avviso di ricevimento. Anche ogni altro documento che non sia una citazione può essere inviato per posta all'indirizzo indicato dal destinatario all'autorità competente.

#### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

La Finlandia non si oppone a questa forma di notificazione o comunicazione.

#### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

La Finlandia non intende effettuare le comunicazioni di cui al paragrafo 2. Di conseguenza, i giudici finlandesi possono non emettere le decisioni di cui al paragrafo 2. Per il medesimo motivo, non saranno necessarie le comunicazioni di cui al paragrafo 4.

## **SVEZIA**

### **Articolo 2 - Organi mittenti**

Gli organi mittenti sono i tribunali, gli alti Ufficiali giudiziari e le altre autorità svedesi competenti per la notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

### **Articolo 3 - Autorità centrale**

L'autorità centrale è il ministero della Giustizia.

Justitiedepartementet  
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete  
Centralmyndigheten  
S-103 33 Stockholm

Tel.: (46-8)-405 45 00  
Fax: (46-8)-405 46 76  
E-Mail: [birs@justice.ministry.se](mailto:birs@justice.ministry.se)

Gli atti possono essere ricevuti per posta, via fax o in altro modo concordato per ogni singolo caso. Per prendere contatto è consentito anche il telefono.

Lingue conosciute: svedese e inglese.

### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Oltre allo svedese, per la compilazione del modulo standard è accettato l'inglese.

### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

Per il momento le lingue disponibili sono: inglese.  
*Sweden does not derogate from Article 9.*

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre allo svedese, per la compilazione del certificato è accettato l'inglese.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

La Svezia accetta la notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici e consolari.

### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

La Svezia non subordina ad alcuna condizione particolare l'accettazione di una notificazione o di una comunicazione di atti per posta.

### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

Nulla osta a che una persona interessata ad un procedimento giudiziario possa far notificare direttamente atti giudiziari attraverso pubblici ufficiali o altre persone competenti dello Stato membro ricevente. Dal canto loro, le autorità svedesi non sono tenute a fornire supporto alle dichiarazioni in oggetto.

### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

I giudici svedesi non possono deliberare quando risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 ma non quelle di cui al paragrafo 1. La Svezia non intende procedere alla comunicazione di cui al paragrafo 4 dell'articolo in oggetto.

### **Articolo 20 - Rapporto con accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri**

Per il momento le lingue disponibili sono: inglese.

*Sweden applies the 1974 Nordic Agreement vis-à-vis Finland and Denmark on mutual assistance regarding the service of documents and the taking of evidence.*

## REGNO UNITO

### Articolo 2 - Organi mittenti

1. Inghilterra e Galles:  
*The Senior Master, for the Attention of the Foreign Process Department, Royal Courts of Justice.*
2. Scozia:  
*Messengers-at-Arms* (Ufficiali giudiziari) e *accredited Solicitors* (legali accreditati per una branca del diritto (per esempio: diritto degli affari, diritto commerciale, diritto penale, ecc.)).
3. Irlanda del Nord:  
*The Master (Queen's Bench and Appeals), Royal Courts of Justice.*
4. Gibilterra:  
*The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar.*

### Articolo 3 - Autorità centrale

1. Inghilterra e Galles:  
The Senior Master  
For the Attention of the Foreign Process Department (Room E10)  
Royal Courts of Justice  
Strand  
London WC2A 2LL  
United Kingdom  
  
Tel.: (44-20) 79 47 66 91  
Fax: (44-20) 79 47 62 37
2. Scozia:  
Scottish Executive  
Justice Department  
Civil and International Division  
2nd Floor West  
St Andrew's House  
Regent Road  
Edinburgh  
EH1 3DG  
  
Tel.: (44-131) 244 48 26  
Fax: (44-131) 244 48 48  
Posta elettronica: [David.Berry@scotland.gsi.gov.uk](mailto:David.Berry@scotland.gsi.gov.uk)
3. Irlanda del Nord:  
The Master (Queen's Bench and Appeals)  
Royal Courts of Justice  
Chichester Street

Belfast BT1 3JF  
United Kingdom

Tel.: (44-28) 90 72 47 06

Fax: (44-28) 90 23 51 86

4. GIBILTERRA:  
The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar  
Supreme Court,  
Law Courts  
277 Main Street  
Gibraltar

Tel: +350 78808

Fax: +350 77118

Le comunicazioni ufficiali per l'organo ricevente sono indirizzate al Registrar all'indirizzo di cui sopra ma devono essere inviate a:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU  
Affairs  
Foreign and Commonwealth Office  
King Charles Street  
London  
SW1A 2AH

Tel.: +44 20 7008 1577

Fax: +44 20 7008 3629

E-mail: [ukgglu@fco.gov.uk](mailto:ukgglu@fco.gov.uk)

Le comunicazioni avvengono per lettera, fax, posta elettronica e telefono, ed è compito dell'autorità centrale controllare le traduzioni.

#### **Articolo 4 - Trasmissione degli atti**

Oltre all'inglese, per la compilazione del modulo standard è accettato il francese.

#### **Articolo 9 - Data della notificazione e della comunicazione**

Il Regno Unito intende invocare una deroga, dato che la complessità della sua legislazione sui termini di scadenza risulterebbe solo acuita da questo articolo. È importante che la data della notificazione o comunicazione possa essere individuata con certezza, giacché da essa decorre il termine oltre il quale una parte può chiedere una pronuncia per mancata comparsa della parte avversa. A giudizio del Regno Unito l'esatta portata di questa disposizione e il suo funzionamento pratico preventivato non sono abbastanza chiari; essa rischia di accrescere i possibili fattori di confusione. Per questo il Regno Unito ritiene che la questione possa essere regolata meglio sul piano della legislazione nazionale, almeno fino a che non sarà possibile valutare i risultati concreti della disposizione in altri Stati membri intenzionati ad attuarla.

### **Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato**

Oltre all'inglese, per la compilazione del certificato è accettato il francese.

### **Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari**

Il Regno Unito non si oppone all'uso sul suo territorio della facoltà prevista al paragrafo 1.

### **Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta**

Viene ammessa la notificazione o comunicazione per posta, a condizione che l'invio avvenga in plico raccomandato e che il destinatario o altra persona disposta a accusarne ricevuta in sua vece appongano una firma a riprova dell'avvenuta consegna.

Il destinatario può rifiutare la notificazione o comunicazione del documento principale se priva di traduzione in inglese certificata conforme o di una traduzione certificata conforme in una altra lingua da questi conosciuta.

### **Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

1. Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord:  
L'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord si oppongono alla possibilità di notificazione o comunicazione diretta prevista al paragrafo 1.
2. Scozia:  
La Scozia non si oppone alla possibilità di notificazione o comunicazione diretta prevista al paragrafo 1.
3. Gibilterra:  
Gibilterra non si oppone alla possibilità di notificazione diretta prevista al paragrafo 1.

### **Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto**

In conformità delle disposizioni vigenti ai sensi della convenzione dell'Aia, i giudici del Regno Unito possono, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, deliberare alle condizioni previste al paragrafo 2.

Termine entro il quale va presentata la richiesta di rimuovere la preclusione di cui al paragrafo 4, a decorre dalla data della decisione:

1. Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord:  
se un tribunale deve esaminare un ricorso contro una decisione emessa nei confronti di un convenuto non comparso, occorre esaminare se sia stato rispettato il termine di impugnazione.

2. Scozia:  
al massimo un anno dalla pronuncia della decisione - un termine compatibile con la convenzione dell'Aia e conforme alle disposizioni della legge nazionale.
3. Gibilterra:  
se un tribunale deve esaminare un ricorso contro una decisione emessa nei confronti di un convenuto non comparso, occorre esaminare se sia stato rispettato il termine di impugnazione.